

GENERALI VALORE&VALUTE

Assicurazione con capitale rivalutabile a premi ricorrenti

Mod. GVGVEV - ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	L'importo di premio stabilito dal contraente in occasione della ricorrenza annuale del contratto, da corrispondere con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitalizzazione in forma composta	Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate sono capitalizzate e producono rivalutazione nei periodi successivi.
Cliente retail	Persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerate come clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none">- totale di bilancio: € 20.000.000,00;- fatturato netto: € 40.000.000,00;- fondi propri: € 2.000.000,00.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Età assicurativa	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
Gestione separata di attivi	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'assicurato, che Generali Italia garantisce al beneficiario al momento del pagamento.



Premessa

GENERALI VALORE&VALUTE è riservato all'investimento di somme non derivanti da pagamenti da parte di Generali Italia di precedenti contratti di assicurazione sulla vita.

PARTE I - PRESTAZIONI, RIVALUTAZIONE E PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 Prestazioni assicurate

GENERALI ITALIA S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario il capitale assicurato complessivo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. in caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale;
- b. in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale.

Capitale assicurato complessivo

Il capitale assicurato complessivo è costituito dalla somma dei capitali assicurati iniziali rivalutati, così come previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2), rispettivamente fino alla data di scadenza o alla data del decesso.

Garanzie

Le prestazioni assicurate saranno almeno pari alla somma dei premi versati, a condizione che i premi siano regolarmente corrisposti, al netto dei diritti ed espressi nella valuta della gestione separata scelta.

Art. 2 Clausola di rivalutazione

GENERALI VALORE&VALUTE prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata scelta dal contraente il cui regolamento è disponibile su www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto dalla società, espresso in punti percentuali assoluti.

Nel caso di decesso dell'assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Rendimento

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è determinato nel seguente modo:

- 1,0 punti percentuali assoluti se il contratto è al corrente con il versamento dei premi;
- 1,5 punti percentuali assoluti in caso di interruzione del versamento dei premi, applicato a partire dalla ricorrenza annuale successiva alla data di interruzione.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, i capitali assicurati iniziali rivalutati alla ricorrenza annuale precedente sono aumentati della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

Per il calcolo dell'importo che Generali Italia paga a seguito del decesso dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Art. 3 Piano di versamento dei premi e costi applicati

GENERALI VALORE&VALUTE prevede la corresponsione di una successione di cinque premi ricorrenti di importo costante espressi nella valuta prescelta dal contraente, da versarsi annualmente fino alla quarta ricorrenza annuale o al decesso dell'assicurato, se precedente.



Le annualità di premio possono essere corrisposte solo con rateazione annuale.

La prima annualità di premio è dovuta per intero.

Di seguito si riportano i costi applicati ai premi versati:

Diritti	
di emissione	€ 10,00
di quietanza	€ 1,00

I diritti di quietanza sono applicati alle rate di premio successive a quella di perfezionamento.

Caricamenti	
costi percentuali	1,5%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), in quanto farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di Generali Italia. L'evidenza dei versamenti effettuati è inoltre riportata nell'estratto conto annuale relativamente al periodo di riferimento dello stesso.



PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione ed entrata in vigore del contratto, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- Generali Italia abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso da parte di Generali Italia.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se si versa con bollettino di conto corrente postale, la data del versamento è quella apposta dall'ufficio postale.

Se si versa con P.O.S., assegno o bonifico bancario, la data di versamento è la data di accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia.

Se si versa con addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento, salvo il buon fine degli addebiti, è quella indicata in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

La durata del contratto è pari a 10 anni.

Recesso

Il contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati diminuiti delle spese sostenute per l'emissione del contratto.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

Art. 5 Interruzione del piano di versamento dei premi

Capitale assicurato complessivo ridotto

In caso di mancato versamento di un premio, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché siano state interamente corrisposte almeno le prime due annualità di premio il contratto resta in vigore per il capitale assicurato complessivo relativo ai premi versati sino a tale data.

Rivalutazione del capitale assicurato complessivo ridotto

Il capitale assicurato ridotto si rivaluta, come previsto dalla clausola di rivalutazione (art.2), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Risoluzione del contratto

In caso di mancato completamento del versamento delle prime due annualità di premio, il contratto si risolve e rimane privo di qualsiasi effetto ed i premi corrisposti restano acquisiti da Generali Italia.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi.



Art. 6 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

Tuttavia, nel secondo semestre dell'anno sopraindicato, la riattivazione potrà avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia che potrà chiedere accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa, con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

Art. 7 Riscatto

Su richiesta scritta del contraente, GENERALI VALORE&VALUTE è riscattabile totalmente o parzialmente purché siano state corrisposte le prime due annualità di premio e l'assicurato sia in vita.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Riscatto totale

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato, relativo ai premi versati, rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto con le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2).

In caso di richiesta di riscatto prima che siano interamente trascorse cinque annualità, il valore trattenuto, da applicare ai fini della determinazione dell'ultima rivalutazione annuale e di quella eventuale in pro-rata per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta se successiva, è incrementato di 1,5 punti percentuali assoluti.

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato complessivo in vigore.

La quota della prestazione in vigore riscattabile parzialmente e il capitale assicurato complessivo residuo non possono essere inferiori a € 2.000,00.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la parte di prestazione non riscattata e per la somma di premi versati riproporzionati nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. Il capitale assicurato complessivo residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2).



RENDITA

Art. 8 conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia

Generali Italia si riserva, alla scadenza, di proporre al contraente la facoltà di convertire la prestazione in una rendita vitalizia calcolata sulla testa dell'assicurato.

PARTE IV - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 9 Modalità di richiesta per i pagamenti della società

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Generali Italia (www.generali.it) e presso le agenzie.

Documenti necessari per i pagamenti di Generali Italia **in caso di vita dell'assicurato**:

- un certificato di esistenza in vita di quest'ultimo se non coincidente con l'avente diritto

Documenti necessari per i pagamenti di Generali Italia **in caso di decesso dell'assicurato** prima della scadenza:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione in caso di particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

Art. 10 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.

Se il contraente sceglie la gestione separata GEVAL/\$, la prestazione contrattuale è espressa in valuta dollaro USA e il pagamento avviene convertendo il valore in euro.

Versamenti del contraente

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, il primo premio versato dal contraente è convertito da valuta euro a valuta dollaro USA applicando l'ultima quotazione del cambio euro/dollaro USA che precede la data di emissione del contratto indicata in polizza, oppure la data del versamento del premio qualora questo sia effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Per i premi successivi al primo la conversione avviene applicando la quotazione del primo giorno utile precedente la data del versamento del premio stesso.

In caso di riattivazione i versamenti di premio arretrati, aumentati dei relativi interessi, saranno convertiti applicando l'ultima quotazione che precede la data di riattivazione.

Pagamenti di Generali Italia

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, i pagamenti di Generali Italia sono effettuati convertendo il valore della somma da pagare da valuta dollaro USA a valuta euro come segue:

Pagamenti	Quotazione
Prestazione a scadenza	ultima quotazione che precede il giorno della scadenza
Prestazione in caso di decesso	ultima quotazione che precede il giorno del decesso
Riscatto	ultima quotazione che precede il giorno della richiesta di riscatto
Recesso	ultima quotazione che precede il giorno della comunicazione di recesso



PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 11 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca (→ glossario) e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alla prestazione dell'assicurazione.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 12 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare la prestazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il capitale assicurato (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 13 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 15 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

¹ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

